

La Camera si ricorderà che, mentre la Commissione presentò un disegno di legge che non esentava da veruna imposta nessuno de' stabilimenti, riguardo ai quali facevasi la legge, ad onta di tutte le simpatie che sotto qualsiasi aspetto potevano eccitare, nondimeno si fece un'eccezione a favore degli asili infantili.

Ma la Commissione allora, dopo avere resistito per quanto poteva a questo trascinamento della Camera, ha finito per domandare, in nome della logica e della uguaglianza, che questa favorevole eccezione fosse estesa ad un altro stabilimento di pubblica beneficenza non meno degno del riguardo che si era voluto usare per gli asili d'infanzia.

Ma la Camera allora si accorse che a questa maniera avrebbe demolito tutto intero il principio della legge, e che non avrebbe lasciato più in piedi che un corpo esangue.

Io quindi voglio prevenire questo inconveniente, voglio sottoporre alla Camera le conseguenze di un voto eventuale che stesse per pronunciare; perchè non si potesse poi, in nome appunto dell'efficacia della legge, respingere la logica della legge.

L'onorevole Massarani ha proposto che siano esentate dalla legge sul bollo, come già lo sono dalla legge sul registro, le società di assicurazione che sono contemplate nei numeri 3 e 4 dell'articolo 2 di questo disegno di legge, e l'onorevole Chiaves ha fatto una restrizione a questa proposta dell'onorevole Massarani, che venne accettata dallo stesso proponente, di limitare questa esenzione ai casi in cui non se ne facesse uso in giudizio.

Sotto questo riguardo io mi accordo perfettamente cogli onorevoli proponenti.

Ma, considerando i motivi che hanno indotto gli onorevoli proponenti a presentare questi emendamenti, io trovo che questi motivi sono capaci di molto maggiori conseguenze che non sieno quelle a cui essi restringono la proposta dell'emendamento.

Tutti i motivi adottati dall'onorevole Massarani si riducono ad un solo, ed è che l'esistenza di una tassa speciale per riguardo alle società industriali e per riguardo alle operazioni di assicurazione esclude necessariamente, come *gius* particolare, l'applicazione del diritto comune in materia d'imposte, e quindi deve escludere non meno l'imposizione del registro, come l'imposizione del bollo.

Egli in sostanza sostiene che questa tassa speciale, che forma il soggetto di questa legge, è un surrogato (uso le sue precise espressioni), è un surrogato della legge sul registro e della legge sul bollo cumulativamente considerate.

Se questo è vero per le società d'assicurazione contro i danni degl'incendi e contro i danni della grandine, debb'essere ugualmente vero per le assicurazioni sulla vita, debb'esserlo del pari per le assicurazioni marittime, dev'esserlo tanto pel caso in cui si tratta d'operazioni compiute per conto di compagnie, quanto pel caso in cui si tratta d'operazioni compiute che seguono fra individui particolari: *ubi eadem est legis ratio, ibi eadem debet esse et dispositio*. Se la ragione della legge vale per l'uno, vale anche per l'altro; se le società di assicurazione contro i danni della grandine e le società di assicurazione contro i danni degl'incendi hanno trovato valorosi patrocinatori in seno della Camera, non credo che sia sconveniente che qualchedun altro abbia a difendere gli assenti, ed anche per loro faccia valere le ragioni che possono a lor favore militare.

Io non entro qui a combattere l'emendamento dell'onorevole Massarani, perchè, anzi, faccio atto di accostarmivi; e ciò che intendo dire si è che la Camera abbia presenti queste

logiche conseguenze del voto che le si domanda, affinché, rigettando il mio sotto-emendamento, s'impegni per necessità di giustizia a rigettare l'emendamento Massarani. . .

MASSARANI. Domando la parola.

MOSCA. . . e viceversa, sappia anticipatamente che la medesima giustizia vuoi fare per tutti questi contratti, perchè una per tutti è la ragione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massarani sul sotto-emendamento, perchè sul suo. . .

MASSARANI. Precisamente.

L'onorevole Mosca si volge a me e al deputato Chiaves perchè aderiamo alla proposta più lata che egli ora ci fa, di estendere cioè l'esenzione dalla tassa comune del bollo alle società che si occupano di contratti vitalizi e di altre assicurazioni che non sono quelle contro i danni degl'incendi e della grandine.

Così egli dà una latitudine maggiore a quella specie, non dirò di beneficio, ma di vantaggio, che l'emendamento da me e dall'onorevole Chiaves proposto tendeva a fare a due sole categorie di assicurazioni, e dice che, essendo uguale la ragion della legge, uguale deve essere il beneficio, quando beneficio voglia farsi.

Primieramente potrebbe rinvocarsi in dubbio che identica sia la natura dei contratti sui quali intenderebbe di far cadere il medesimo beneficio.

Osservo, per esempio, che i contratti che si conoscono sotto il nome di *tontine*, di assicurazione mutua non hanno che il nome, ma in realtà sono vere speculazioni, anzi speculazioni di una natura che non è forse la più commendevole, perchè si accosta alquanto a quella delle scommesse; insomma è tutta basata sulla eventualità della morte che più o meno presto si effettui di uno dei partecipanti.

Rifiuto adunque l'assoluta assimilazione ch'egli voleva introdurre tra gli uni e gli altri atti e contratti.

Ma, indipendentemente da questa considerazione dedotta dalla natura intrinseca dei contratti, io osservo che non deve mai scompagnarsi dalla considerazione teorica l'esatta cognizione delle circostanze di fatto.

Ora io credo sia un fatto incontestabile che, mentre le compagnie le quali si occupano di altri generi d'assicurazioni corrono senza gran lamento le eventualità d'una legge che più le aggrava, le compagnie invece che si occupano di assicurazione contro i danni degl'incendi e della grandine con ogni possa si adoperano, affinché la Camera sia illuminata sul gravissimo pericolo che a queste società incomberebbe, qualora essa venisse nella deliberazione di colpirle con una tassa onerosa.

Da ciò che cosa emerge? Chiaramente emerge che nella condizione di fatto vi ha una differenza sensibilissima fra il modo di procedere delle une compagnie e delle altre.

L'onorevole Mosca citava il caso in cui nel seno della Camera sorgeva una voce per l'esenzione degli asili infantili dalla tassa che colpisce tutte in genere le opere di beneficenza, e vi diceva che la Commissione in quel caso, volendo che la logica fosse osservata, proponeva che quella esenzione fosse estesa a tutte le opere di beneficenza; che egli adunque, imitando quell'esempio, non poteva tenersi dal fare altrettanto nel caso presente, allo scopo troppo manifesto di mettere in qualche modo in guardia la Camera contro il soverchio beneficio che per avventura ne ridonderebbe, contro il soverchio scapito che, secondo il suo concetto, il fisco dovrebbe risentire.

Ma, se lo scopo dell'onorevole proponente è manifesto, io credo che sia anche altrettanto facile il dare risposta all'ar-